

4°) il capitale d'incremento non superi in valore assoluto le L. 300.000. -

Nei casi in cui non tutti gli aumenti consentiti siano richiesti, nei quali pertanto il premio annuo risulterebbe eccessivo e potrebbe provocare lo storno del contratto, si accorderà un aumento automatico di capitale (capitale addizionale) a partire dal terzo anno, in misura all'incirca corrispondente a quella che conseguirebbe dall'impiegare in assicurazione l'ecedenza di premi.

Al fine della determinazione dei valori di riduzione e di riscatto, come pure per quanto riguarda le carenze varie previste dalle Condizioni generali di Polizza (artt. 1, 2, 4, e 5), l'assicurazione iniziale e i successivi aumenti saranno considerati come assicurazioni a sé stanti.

Su basi analoghe il meccanismo di "Polizza Aperta" potrà essere applicato ad altre forme di assicurazione.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, approva.

Il Segretario  
A. P. U. C.

Il Presidente  
G. M. A. S.